



**Direzione Sanità
Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari**

**Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro
Settore standard formativi e orientamento permanente**

DISCIPLINA REGIONALE DEI CORSI DI FORMAZIONE SULLA PROMOZIONE DEL GIOCO RESPONSABILE

Normativa e riferimenti specifici

- Legge regionale n. 19 del 15 luglio 2021 di “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”;

1. Soggetti ai quali è rivolta la formazione

Ai fini della legge regionale n. 19 del 15.07.2021 i soggetti tenuti alla formazione sono:

- a) gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera e), l.r. 19/2021;
- b) i gestori dell’attività del gioco lecito svolta nelle sale da gioco e sale scommesse, nonché il personale ivi operante, così come definite all’art. 3, comma 1, lettere c), d).

2. Esenzione

Gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco, i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), che hanno conseguito l’attestato di frequenza e profitto, rilasciato ai sensi della previgente normativa dall’Agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte entro il 30 giugno 2025 sono esonerati dall’effettuare un nuovo corso di formazione.

Tali soggetti sono tenuti frequentare il corso di aggiornamento entro il 30 giugno 2030.

3. Enti formatori

Gli Enti formatori che possono erogare i percorsi di cui alle presenti linee guida devono essere in possesso dell’accreditamento regionale alla formazione, ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006.

4. Caratteristiche dei percorsi e obbligo di frequenza

Si prevedono i seguenti percorsi formativi:

- “Promozione del gioco responsabile: gestione consapevole degli apparecchi automatici di gioco”: percorso della durata totale di 8 ore, la cui frequenza complessiva è obbligatoria per gli esercenti dei punti per il gioco così come definiti al punto 1 lett. a)
- “Promozione del gioco responsabile: l’offerta consapevole dei prodotti di gioco in denaro nelle sale dedicate”: percorso della durata totale di 16 ore, la cui frequenza complessiva è obbligatoria per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e sale scommesse così come definiti al punto 1 lett. b)

I contenuti dei corsi devono rispettare le indicazioni e l’articolazione dell’obiettivo e dei percorsi di cui all’allegato B) (presenti sulla vetrina regionale degli standard).

5. Termini per la frequenza del corso

I termini entro i quali i soggetti sono tenuti alla frequenza dei corsi di formazione e al conseguimento dell’attestato di frequenza e profitto, rilasciato ai sensi della normativa vigente, sono i seguenti:

➤ entro il 31 dicembre 2026:

a) gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. 19/2021, i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettere c) e d), già attivi alla data di entrata in vigore della L.R. 19/2021;

b) gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 19/2021, i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e delle sale scommesse, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettere c) e d), in caso di nuove aperture di cui all’art. 16, attivate entro e non oltre il 31.12.2025;

➤ a partire dal 1° gennaio 2026, in caso di nuove aperture di cui all’art. 16, L.R. 19/2021:

a) gli esercenti che gestiscono i punti per il gioco come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 19/2021, entro 12 mesi dall’avvio dell’attività da gioco lecito;

b) i gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettere c) e d), entro 12 mesi dall’avvio dell’attività da gioco lecito;

c) il personale operante nelle sale da gioco e sale scommesse, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettere c) e d), entro 12 mesi dalla data di assunzione.

6. Requisiti dei formatori

I docenti devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) Operatori dei Servizi pubblici delle dipendenze del Sistema Sanitario Nazionale ed ai servizi del privato sociale accreditato nel settore delle dipendenze appartenenti ai seguenti profili professionali:

- medico
- psicologo
- assistente sociale

- educatore professionale
- sociologo
purché con documentata formazione e esperienza clinica nel settore del disturbo da gioco d'azzardo.

b) Professionisti appartenenti ai seguenti profili professionali:

- medico
- psicologo
- assistente sociale
- educatore professionale
- sociologo
- giurista

purché con documentata formazione, esperienza clinica e come formatori nel settore del disturbo da gioco d'azzardo.

Per il percorso di "Promozione del gioco responsabile: gestione consapevole dei prodotti di gioco in denaro nelle sale dedicate", destinato ai gestori e al personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, i docenti devono possedere una documentata formazione ed esperienza clinica nel settore di disturbo da gioco d'azzardo di almeno 2 anni.

7. Modalità di attivazione dei corsi

I corsi non dovranno essere autorizzati o riconosciuti dalla Regione Piemonte ai sensi della Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 "*Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro*", ma l'attivazione dei corsi dovrà essere preventivamente comunicata all'ASL TO3 (Dipartimento di Patologia delle Dipendenze – (di seguito DPD) al seguente indirizzo di posta elettronica "aslto3@cert.aslto3.piemonte.it"

L'ente formatore deve garantire:

- la tracciabilità della formazione effettuata attraverso la conservazione della registrazione delle ore effettuate da ogni partecipante e la disponibilità di tale documentazione per eventuali controlli;
- la verifica dei requisiti dei formatori di cui al punto "6";
- la trasmissione annuale di un report contenente numero, date e tipologia dei corsi attivati, l'elenco nominativo dei partecipanti che hanno conseguito l'attestato di frequenza e di profitto ai corsi di formazione, i nominativi dei formatori. Il predetto report dovrà essere trasmesso al DPD dell'ASL TO3 entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a cui si riferisce al seguente indirizzo di posta elettronica "aslto3@cert.aslto3.piemonte.it"

Al DPD dell'ASL TO3 vengono riconosciuti compiti di monitoraggio complessivo e controllo a campione dei percorsi di formazione e di aggiornamento di cui alla presente deliberazione.

8. Ammissione ai corsi

L'accesso ai corsi per i cittadini stranieri è condizionato all'accertamento di una adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e orale.

9. Verifiche finali

Al termine dei percorsi è previsto il superamento di una verifica finale interna all'ente erogatore, che deve essere tenuta agli atti per eventuali controlli.

10. Attestazioni

In esito ai percorsi, a fronte della frequenza della totalità delle ore corsuali, l'ente formatore rilascia un attestato di frequenza e profitto proprio, senza i loghi della Regione, in cui vengono citati, oltre alla durata del percorso formativo, anche i seguenti estremi:

- *“Promozione del gioco responsabile: gestione consapevole degli apparecchi automatici di gioco. Formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 4, comma 1 – lett. “d” Legge regionale n. 19 del 2021.*
- *“Promozione del gioco responsabile: gestione consapevole dei prodotti di gioco in denaro nelle sale dedicate. Formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 4, comma 1 – lett. “d” Legge regionale n. 19 del 2021.*

L’attestazione in esito al percorso di “Promozione del gioco responsabile: l’offerta consapevole dei prodotti di gioco in denaro nelle sale dedicate” esenta dal conseguimento dell’attestazione in esito al percorso di “Promozione del gioco responsabile: gestione consapevole degli apparecchi automatici di gioco”.

11. Condizioni di equivalenza per i corsi svolti presso altre Regioni

Considerata l’eterogeneità dei percorsi formativi erogati in altri ambiti regionali relativamente agli argomenti oggetto delle presenti linee guida, la Regione Piemonte riconosce la piena equivalenza dei titoli in caso di completa sovrapposibilità della formazione.

La piena equivalenza dei titoli deve essere richiesta dall’interessato documentando il percorso fatto alla Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro – Settore standard formativi e orientamento permanente e Direzione Sanità – Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari.

12. Aggiornamento

È previsto, ai sensi dell’art. 4, comma. 1, lett. c), L.R. 19/2021 un corso di aggiornamento da fruire ogni 5 anni dal conseguimento dell’attestato di frequenza e profitto o di altro attestato rilasciato da altre Regioni ritenuto equivalente, per tutte le categorie di soggetti così come definiti al punto 1, compresi i soggetti esonerati di cui al punto 2.

I soggetti esonerati di cui al punto 2 sono tenuti frequentare il corso di aggiornamento entro 30 giugno 2030.

I corsi di aggiornamento hanno la durata di 4 ore e vertono in particolare sulle situazioni innovative riscontrate su argomenti relativi alle materie del corso di formazione base. I corsi sono organizzati dai soggetti di cui al punto “3” e non sono soggetti a riconoscimento regionale o autorizzazione preventiva.

Detti corsi devono essere preventivamente comunicati all’ASL TO3 – D.P.D. - così come specificato al punto 7.

L’ente formatore deve garantire la tracciabilità dell’aggiornamento effettuato attraverso la conservazione della registrazione delle ore effettuate da ogni partecipante per il biennio successivo e rendere disponibile tale documentazione per eventuali controlli.

Al termine del corso l’ente formatore rilascia un attestato di frequenza proprio, senza i loghi della Regione, in cui vengono citati i seguenti estremi: *“Aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 4, comma 1 – lett. “d” Legge regionale n. 19 del 2021.*

L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, anche in modalità e-learning.

13. Sanzioni

sanzioni in caso di inosservanza dell'obbligo di formazione:

- art. 23, comma 2: *“All'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 e da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per i gestori ed il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse”.*

- art. 23, comma 3: *“In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 2 il comune dispone la chiusura temporanea, da cinque giorni fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931”.*